

- PARTE SPECIALE Q REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Documento redatto da Ufficio Ispettorato
Referente ultima versione

Basana Stefano

Codice 1 01 02 02 016

Versione 3.0

Udine 22 novembre 2021

MACRO AMBITO	AMBITO	MACRO PROCESSO	PROCESSO
01	01	02	02

ELENCO VERSIONI

NUMERO VERSIONE	DATA DI AGGIORNAMENTO	NOTE
3.0	22/11/2021	Parte Speciale Q del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 Aggiornamento sulla base delle indicazioni della Capogruppo

<u>1</u>	<u>I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA SONO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 TERDECIES DEL D.LGS. 231/2001</u>	<u>4</u>
1.1	PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA (ART. 604 BIS CO. 3 C.P.)	4
<u>2</u>	<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA</u>	<u>4</u>
<u>3</u>	<u>IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA SONO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 TERDECIES DEL D.LGS. 231/2001</u>	<u>5</u>

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1 I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA SONO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 TERDECIES DEL D.LGS. 231/2001

1.1 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis co. 3 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia:

- gestione dei rapporti da parte del personale dipendente della Banca nei confronti delle risorse interne ed esterne – riguarda tutti i Processi e le attività aziendali.

3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di razzismo e xenofobia:

- divieto di propaganda, istigazione e incitamento discriminazione razziale, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e i crimini di guerra;
- la Banca ha previsto specifiche regole di condotta all'interno del codice etico che disciplinano i comportamenti che i dipendenti della Banca nel corso delle proprie relazioni devono tenere nei confronti di risorse interne o esterne all'istituto appartenenti a etnie o religioni differenti dalle proprie.
- presenza di una Policy sui Diritti Umani ed una Policy sulla Diversità, che stabiliscono il rispetto dei principi indicati (Diritti Umani fondamentali e delle condizioni di lavoro basilari, garantire pari opportunità, favorire l'inclusione, [...]), da parte di tutti i Destinatari.

4 RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA SONO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 TERDECIES DEL D.LGS. 231/2001

Ref. Reato	Rischio/ Reato	SANZIONI	
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Art. 604-bis c. 3 c.p.	Razzismo e xenofobia	Da duecento a ottocento quote	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno